

dossier

XIX Legislatura

12 marzo 2025

Disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità

A.C. 2173

Parte II – *Profili finanziari*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 446



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 416

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Analisi degli effetti finanziari n. 71

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	4
<i>Articoli da 1 a 3 (Obiettivi, ambito di applicazione e legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)</i>	<i>4</i>
<i>Articoli 4 e 5 (Oggetto, principi generali e finalità della strategia nazionale per le isole minori)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 (Comitato nazionale per le isole minori).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 7 (Fondo nazionale per le isole minori e modifiche alla legge n. 197 del 2022).....</i>	<i>17</i>

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2173
Titolo:	Disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore legislativo insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Cannata (FDI)
Commissione competente:	V (Bilancio)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica né del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articoli da 1 a 3

(Obiettivi, ambito di applicazione e legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)

Le norme stabiliscono che, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione¹, le disposizioni del primo capo del presente provvedimento disciplinano le modalità attraverso le quali deve essere assicurata un'adeguata considerazione del fattore insulare nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi, anche ai fini dell'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità (articolo 1).

Secondo la relazione illustrativa “La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di definire l'assetto normativo complessivo, istituzionale e finanziario, necessario per rendere effettivo il principio di peculiarità delle isole introdotto dalla recente modifica costituzionale dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta della definizione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità”.

In particolare, le norme specificano le materie² in cui il fattore insulare deve essere espressamente considerato in sede di elaborazione dei predetti atti, mentre per le materie diverse da queste si prevede che il fattore insulare sia considerato qualora si rilevino ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a coloro che risiedono nei territori insulari della Repubblica, o a coloro che intrattengano relazioni economiche o sociali con gli abitanti dei citati territori, di godere dei diritti e di accedere ai servizi fondamentali in regime di omogeneità e continuità territoriale con gli abitanti del restante territorio della Repubblica (articolo 2, commi 1 e 2).

La richiamata considerazione del fattore insulare si traduce nell'adozione di specifiche misure compensative, che possono consistere nella previsione

¹ Secondo l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Secondo l'articolo 119, sesto comma, la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

² Si rappresenta che le materie per cui il fattore insulare è espressamente considerato nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi sono: *a)* tutela della salute; *b)* mobilità e trasporti; *c)* istruzione, università e ricerca; *d)* lavoro e formazione professionale; *e)* energia e risorse naturali; *f)* politiche sociali; *g)* sistema tributario, coordinamento della finanza pubblica e dei centri di spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie; *h)* politiche economiche e relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato.

di maggiori spese per le regioni e i territori insulari, ovvero in compensazioni economiche e in deroghe alla normativa nazionale ed eurounitaria per i medesimi territori, ove giustificate da ragioni storico-sociali o socio-economiche, ambientali e di sicurezza (articolo 2, comma 3).

Si prevede, altresì, che entro il 30 gennaio di ogni anno il Governo³ presenti alle Camere un disegno di legge per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità (articolo 3, comma 1).

Il summenzionato disegno di legge deve recare, in sezioni distinte:

a) norme di immediata applicazione concernenti misure compensative e volte a garantire la continuità territoriale, nonché misure idonee a garantire quest'ultima nel godimento di beni e servizi, anche attraverso investimenti strategici;

b) disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa, attraverso il coordinamento dell'impiego delle risorse tra i diversi centri di spesa, al fine di evitare sovrapposizioni e di assicurare la perequazione delle predette risorse tra i territori insulari e quelli non insulari;

c) disposizioni in materia fiscale recanti benefici per le imprese che operano nelle isole maggiori e minori;

d) una o più deleghe al Governo aventi la finalità di correggere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

e) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti agli svantaggi derivanti dall'insularità.

Si prevede che gli interventi realizzati in attuazione del citato disegno di legge annuale siano finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022⁴. È stabilito, conseguentemente, che la dotazione del medesimo Fondo sia annualmente incrementata al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti summenzionati (articolo 3, comma 4).

Si prevede, altresì, che sul disegno di legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità le Commissioni parlamentari competenti acquisiscano il parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, la quale riferisce con cadenza annuale alle

³ Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

⁴ L'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi. Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità."

Camere sullo stato di attuazione degli interventi derivanti dalle disposizioni in esame, sui relativi tempi di realizzazione nonché sul monitoraggio dell'impegno delle risorse destinate al loro finanziamento (articolo 3, commi 3 e 5).

Le norme in esame non sono fornite di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le norme recano le modalità con cui deve essere assicurata un'adeguata considerazione del fattore insulare nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi.*

Si prevede, altresì, che entro il 30 gennaio di ogni anno il Governo presenti alle Camere un disegno di legge per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità. Gli interventi realizzati in attuazione del citato disegno di legge sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022, la cui dotazione è annualmente incrementata al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti summenzionati.

Al riguardo, si osserva che le citate disposizioni appaiono porre in capo al Governo, incaricato di presentare ogni anno il menzionato disegno di legge, vincoli suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attraverso l'introduzione di norme di immediata applicazione recanti, tra l'altro, misure compensative, misure idonee a garantire la continuità territoriale nel godimento di beni e servizi, anche attraverso investimenti strategici, nonché disposizioni in materia fiscale recanti benefici per le imprese che operano nelle isole maggiori e minori, senza indicare le risorse con cui farvi fronte, non potendosi considerare a tal fine sufficiente la mera previsione dell'incremento annuale della dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, giacché tale fondo per poter fornire le occorrenti risorse aggiuntive necessita a sua volta di essere finanziato.

Ciò stante, al fine di poter escludere che l'obbligo imposto al Governo della presentazione alle Camere un disegno di legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità si risolva in un vincolo all'introduzione di nuove misure onerose senza provvedere ex ante all'individuazione degli effettivi oneri che esse comportano e alla relativa copertura finanziaria, appare necessario prevedere che le stesse debbano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente o, in caso di incapienza di queste ultime, previo reperimento, tramite provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie da far

confluire nel Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

In questo quadro, andrebbe valutata altresì l'opportunità di prevedere che l'eventuale incremento della dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sia destinato alla copertura non solo delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti adottati su base annuale in attuazione dell'articolo 3, ma anche di quelle derivanti dal perseguimento delle finalità della strategia nazionale per le isole minori di cui agli articoli 4 e 5, posto che anche gli interventi attuativi di tale strategia devono attingere all'apposita sezione del medesimo fondo istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in cui confluiscono le risorse che, attraverso vari fondi, sono destinati a legislazione vigente alle isole minori.

Infine, da un punto di vista formale, appare necessario fare riferimento, ai fini dell'imputazione degli oneri al Fondo di cui trattasi, non solo alle maggiori spese, ma anche alle minori entrate, considerato che le misure previste dall'articolo 3, possono consistere anche nella concessione di benefici fiscali per le imprese che operano nelle isole maggiori e minori [articolo 3, comma 2, lettera c)].

In merito ai predetti profili, appare comunque necessaria una valutazione da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, gli interventi realizzati in attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, previsto dal comma 1 dello stesso articolo 3, saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La disposizione in esame stabilisce, altresì, che la dotazione del predetto Fondo sia annualmente incrementata al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti adottati nell'ambito del citato disegno di legge annuale.

Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rammenta che il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e iscritto sul capitolo 7630 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁵, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

⁵ Denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità".

Per quanto concerne il previsto incremento su base annuale della dotazione del Fondo medesimo, si rileva che tale disposizione - che peraltro non specifica in termini univoci lo strumento legislativo attraverso il quale si provvederà a tale incremento annuale – sembra avere una valenza essenzialmente programmatica, fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi contenuti nel disegno di legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità si potrà provvedere, nell’ambito dello stesso disegno di legge, attraverso ulteriori, diverse modalità di copertura finanziaria.

Articoli 4 e 5

(Oggetto, principi generali e finalità della strategia nazionale per le isole minori)

Le norme definiscono⁶ l’oggetto e i principi generali che disciplinano la strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità (articolo 4), definendo, altresì, le finalità che la medesima strategia nazionale è chiamata a perseguire (articolo 5).

In particolare, si prevede che la suddetta strategia nazionale si rivolga, specificamente, al riconoscimento delle peculiarità delle isole minori⁷, in quanto presentano livelli inferiori di sviluppo e obiettivi divari infrastrutturali, sociali, economici o di garanzia dei servizi pubblici rispetto alle altre aree del Paese (articolo 4, comma 1).

Con riguardo alle isole minori, si prevede che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottino le misure e gli interventi coerenti con la suddetta strategia nazionale al fine di salvaguardare e di rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica e di assicurare il godimento dei diritti civili e sociali, la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, artistico e ambientale, la messa in sicurezza del territorio e la continuità territoriale (articolo 4, comma 2).

A tali fini, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore delle isole minori nel rispetto, tra l’altro, degli articoli 1, 16 e 22 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale (articolo 4, comma 3).

Nello specifico:

- l’articolo 1 della legge n. 42 del 2009 definisce l’ambito d’intervento della medesima legge, precisando che la stessa costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa degli enti

⁶ In attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i doveri di solidarietà di cui all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nel quadro del PNRR e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché in applicazione della disciplina UE concernente i territori insulari.

⁷ Come individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), su cui si veda la scheda *infra*.

territoriali e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, al fine di sostituire gradualmente il criterio della spesa storica. A tali fini, si prevede che la legge n. 42 del 2009 stabilisca in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e disciplini l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 Cost.;

- le disposizioni di cui all'articolo 16 individuano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa di cui alla medesima legge n. 42 del 2009, tra i quali: la precisazione che gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione (promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità) sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale e che i finanziamenti dell'Unione non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; la considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
- l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, con una dotazione iniziale complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 (articolo 22, comma 1-ter).

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le azioni necessarie al sostegno dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori, al fine di favorire la riduzione e il superamento dei divari di cui al comma 1, di assicurare parità di condizioni nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio dei diritti di cittadinanza, nonché per promuovere le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale (articolo 4, comma 4). Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono esercitati i poteri sostitutivi secondo le procedure previste in materia dalla normativa vigente⁸.

⁸ Si prevede, infine, che nella predisposizione degli interventi, delle misure e delle azioni di cui alla proposta di legge in esame lo Stato e gli enti territoriali si attengano ai principi di semplificazione amministrativa e rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative e fiscali rispondenti alle specifiche necessità delle isole minori (articolo 4, comma 5) e che tali interventi siano predisposti e attuati anche con il concorso attivo e il coinvolgimento dei cittadini in applicazione

Nell'ambito della summenzionata strategia nazionale viene, inoltre, disposto che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni garantiscono che i relativi interventi, misure e azioni siano rivolti primariamente al perseguimento di specifiche finalità connesse alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità (articolo 5).

L'articolo 5 individua, in particolare, le seguenti finalità cui gli interventi, le misure e le azioni adottati nell'ambito della strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità devono essere primariamente rivolti:

- assicurare il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento alla tutela della salute e al diritto allo studio, e l'introduzione di specifiche indennità di disagio, l'attivazione di presidi sanitari speciali e la predisposizione di strutture e servizi scolastici e formativi idonei a favorire l'inclusione sociale e a prevenire la tendenza allo spopolamento [articolo 5, comma 1, lettera a)];
- favorire la realizzazione dei più avanzati servizi di telecomunicazione, in particolare nei campi della medicina, del lavoro, della formazione e dell'offerta scolastica e formativa [articolo 5, comma 1, lettera b)];
- promuovere la mobilità sostenibile all'interno delle isole minori e nei collegamenti con le altre isole e la terraferma [articolo 5, comma 1, lettera c)];
- assicurare i servizi di trasporto, di rifornimento dei combustibili e dei beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, [articolo 5, comma 1, lettera d)];
- promuovere e riqualificare l'offerta turistica e la fruizione e il recupero dei beni ambientali e culturali [articolo 5, comma 1, lettera e)];
- favorire il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compatibilmente con la tutela del paesaggio insulare, [articolo 5, comma 1, lettera f)];
- garantire l'autosufficienza energetica delle strutture sanitarie [articolo 5, comma 1, lettera g)] e promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato [articolo 5, comma 1, lettera h)];
- realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia volte a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili [articolo 5, comma 1, lettera i)];
- promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine, alimentati, preferibilmente, da energia da fonti rinnovabili [articolo 5, comma 1, lettera l)];
- adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica delle isole minori con i vantaggi e le opportunità del progresso tecnologico [articolo 5, comma 1, lettera m)];
- ridurre la produzione di rifiuti e favorirne la gestione attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno delle isole [articolo 5, comma 1, lettera n)];

del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (articolo 4, comma 6).

- garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione, di desalinizzazione e di recupero delle acque piovane microdepurate e fitodepurate [articolo 5, comma 1, lettera o)] e garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane [articolo 5, comma 1, lettera p)];
- favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente [articolo 5, comma 1, lettera q)];
- prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria [articolo 5, comma 1, lettera r)];
- promuovere e incentivare le attività economiche tipiche di ciascuna isola minore e la competitività delle piccole e medie imprese anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante [articolo 5, comma 1, lettera s)];
- attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nei territori delle isole minori, [articolo 5, comma 1, lettera t)];
- prevenire il randagismo e l'abbandono degli animali domestici [articolo 5, comma 1, lettera u)];
- utilizzare campi di ormeggio compatibili con la conservazione della prateria di posidonia oceanica [articolo 5, comma 1, lettera v)];
- salvaguardare la flora e la fauna presenti nelle isole minori [articolo 5, comma 1, lettera z)];
- prevedere ulteriori strumenti e incentivi per gli enti del Terzo settore che perseguono interessi generali a vantaggio delle comunità e dei territori delle isole minori [articolo 5, comma 1, lettera aa)].

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme delineano gli obiettivi e il quadro generale dei principi concernenti il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori (articolo 4) e definiscono la finalità di intervento di una specifica strategia nazionale in materia (articolo 5). In particolare, viene previsto che, in attuazione di quanto a riguardo prescritto dalla Costituzione, in applicazione della disciplina eurolunitaria sui territori insulari e nell'ambito del PNRR e dei relativi provvedimenti attuativi, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottino misure ed interventi coerenti con una strategia nazionale finalizzata a salvaguardare e a rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica, ad assicurare il godimento dei diritti civili e sociali, la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, artistico e ambientale, la messa in sicurezza del territorio e la continuità territoriale. In tale ambito, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore delle isole minori nel rispetto, tra l'altro, di specifiche disposizioni della legge n. 42 del 2009, recante delega legislativa in materia di federalismo fiscale, tra le quali quelle concernenti l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo perequativo

infrastrutturale per il Mezzogiorno. Viene, altresì, previsto che i suddetti soggetti istituzionali adottino le azioni necessarie al sostegno dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori, al fine di favorire la riduzione e il superamento dei relativi divari infrastrutturali, sociali, economici, di assicurare parità di condizioni nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio dei diritti di cittadinanza, nonché per promuovere le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Nell'ambito della summenzionata strategia nazionale viene, inoltre, disposto che lo Stato e gli enti territoriali garantiscono che i relativi interventi siano rivolti primariamente al perseguimento di specifiche finalità connesse alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, assicurando, tra l'altro, l'effettivo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo alla tutela della salute e al diritto allo studio (articolo 5).

Per quanto riguarda i profili di onerosità derivanti dalle disposizioni in esame, con particolare riguardo alla destinazione di risorse aggiuntive e all'effettuazione di interventi speciali da parte dello Stato in favore delle isole minori, si rinvia alle osservazioni formulate in merito all'articolo 7.

Articolo 6

(Comitato nazionale per le isole minori)

Le norme dispongono, ai commi 1 e 2, che per il perseguimento delle finalità della strategia nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per le isole minori.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, ed è composto:

- a) da un rappresentante designato da ciascun Ministro, anche senza portafoglio;
- b) da un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
- c) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori, tra i presidenti delle province e i sindaci dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori.

Il Comitato, ai sensi del comma 3, esercita le seguenti funzioni:

- a) redige, entro sei mesi dalla sua costituzione, l'elenco delle isole minori, tenuto conto degli indicatori economici individuati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, e provvede con cadenza biennale alla revisione e all'eventuale aggiornamento

dell'elenco in conseguenza del mutamento delle condizioni oggettive di svantaggio dei territori interessati.

L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Fino alla prima approvazione del suddetto decreto, sono considerate isole minori quelle indicate nell'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;

b) approva, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Comitato interministeriale per le politiche del mare e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali europei, il programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, per la garanzia e il miglioramento della continuità territoriale nonché per la valorizzazione delle isole minori. Il programma triennale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie;

c) verifica l'attuazione della pianificazione di settore e procede all'aggiornamento annuale del programma triennale;

d) determina, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono determinati gli obiettivi di servizio e gli *standard* coerenti con i predetti livelli essenziali delle prestazioni;

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 202 del 2024 (Proroga termini), l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.⁹

e) individua i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali, tenuto conto degli indicatori economici elaborati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;

f) effettua il monitoraggio delle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca in collaborazione con le università e gli enti di ricerca nazionali e locali;

g) collabora con le autorità internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di insularità.

⁹ La stessa disposizione fa salvi il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento (comma 4).

Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, per il perseguimento delle finalità della strategia nazionale per le isole minori, istituiscono il Comitato nazionale per le isole minori presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinandone le relative funzioni¹⁰.*

Al riguardo, si rileva che numerosi compiti attribuiti al Comitato appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra cui si segnala il monitoraggio delle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca in collaborazione con le università e gli enti di ricerca nazionali e locali, la collaborazione con le autorità internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di insularità nonché la determinazione, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità¹¹. A fronte di questi possibili maggiori oneri la norma prescrive una clausola di invarianza finanziaria secondo cui allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse

¹⁰ Il Comitato esercita le seguenti funzioni: a) redige l'elenco delle isole minori; b) approva, tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali europei, il programma triennale per la pianificazione di settore, in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, per la garanzia e il miglioramento della continuità territoriale nonché per la valorizzazione delle isole minori; c) verifica l'attuazione della pianificazione di settore e procede all'aggiornamento annuale del programma triennale; d) determina, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono determinati gli obiettivi di servizio e gli standard coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni; e) individua i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali, tenuto conto degli indicatori economici elaborati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità; f) effettua il monitoraggio delle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca in collaborazione con le università e gli enti di ricerca nazionali e locali; g) collabora con le autorità internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di insularità.

¹¹ In relazione a tali livelli essenziali delle prestazioni, sono definiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, gli obiettivi di servizio e i relativi standard.

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla effettiva esistenza di risorse utilizzabili a legislazione vigente, dal momento che il Comitato in esame dovrebbe svolgere funzioni del tutto nuove che non sembrerebbero essere già svolte da preesistenti strutture amministrative dotate delle occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la determinazione da parte del Comitato, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali si rileva che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non appare un processo realizzabile solo con riferimento a parti del territorio nazionale, dovendo tale determinazione riguardare l'intero territorio nazionale come prescritto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione¹².

Si ricorda a questo riguardo che la legge n. 86 del 2024 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario), all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, prevede che i livelli essenziali delle prestazioni indichino la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Per altro, per quanto riguarda la determinazione dei LEP, la sentenza 14 novembre-3 dicembre 2024, n. 192, della Corte costituzionale, ha ravvisato l'incostituzionalità dei seguenti profili della legge n. 86 del 2024:

- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi¹³;
- il ricorso transitorio alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP¹⁴;

¹² In proposito, si ricorda che la Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva statale il compito di definire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m)).

¹³ In particolare, la Corte costituzionale ha statuito che "poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità" (punto 9.2 considerato in diritto).

¹⁴ Secondo quanto precisato dalla Corte, "*ad abundantiam*", si può rilevare che la norma impugnata finisce anche per porsi in contrasto, da un lato, con il principio secondo il quale una fonte primaria non può creare una fonte con sé concorrenziale (sentenze n. 198 del 2021 e n. 361 del

- la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei LEP¹⁵;

Rimane comunque ferma la necessità che tale processo si svolga, nell'ambito di una cornice finanziaria che assicuri il preventivo finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - individuate dal successivo articolo 7, comma 2, in quelle iscritte nella istituenda terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022 - o, nel caso in cui queste ultime non fossero sufficienti, previo stanziamento delle occorrenti risorse - da iscrivere contabilmente nella citata terza sezione del medesimo Fondo - da parte di apposito provvedimento legislativo.

Si ricorda che, in materia di LEP, la predetta legge n. 86 del 2024 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario) ha subordinato l'attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla preventiva determinazione dei relativi LEP. In particolare, l'articolo 4 della legge n. 86 del 2024 prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, possa avvenire soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio¹⁶. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, si rammenta che precedentemente, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto, all'articolo 1, comma 169, che la definizione dei LEPS (cioè di LEP riferiti a prestazioni sociali), diversi dalla non autosufficienza, avviene con decreto ministeriale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 171 del medesimo articolo 1 specifica che al finanziamento dei LEPS concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla

2010), dall'altro con l'art. 76 Cost., perché, attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i LEP fissati con decreto legislativo, in sostanza conferisce un'altra delega ad un organo diverso dall'unico cui la delega legislativa può essere data (il Governo nella sua interezza), in base all'art. 76 Cost." (punto 13.2 considerato in diritto). e

¹⁵ Il comma 9 dell'articolo 3, contenente il meccanismo anzidetto, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta (punto 13.3 considerato in diritto), giacché teneva ferma la procedura di determinazione dei LEP con DPCM, prevista dalla legge di bilancio del 2023, determinando una anomala convivenza tra il percorso di determinazione mediante decreti legislativi (articolo 3, comma 1, legge 86/2024), e quello previsto dalla già richiamata legge di bilancio 2023. (Cfr. Dossier Servizio Studi Camera del 21 gennaio 2025).

¹⁶ La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 192 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP» (considerato in diritto 8.4).

Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nonché le risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.

In merito a tali profili appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 7

(Fondo nazionale per le isole minori e modifiche alla legge n. 197 del 2022)

Le norme prevedono che gli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 3, della proposta di legge in esame siano predisposti tenendo conto dei risultati delle attività svolte dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e attuati mediante le risorse del Fondo nazionale per le isole minori, istituito come terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022¹⁷, che viene conseguentemente modificato (commi 1 e 2).

Si ricorda che il precedente articolo 4, comma 3, prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali a favore delle isole minori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione¹⁸.

Nel Fondo nazionale per le isole minori confluiscono, ai sensi del comma 3, le risorse di altri Fondi destinati a legislazione vigente alle isole minori (comma 3).

Si tratta, in particolare, delle seguenti risorse:

- a) le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001¹⁹;

¹⁷ L'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi. Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità."

¹⁸ L'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede la possibilità per lo Stato di effettuare interventi speciali, diretti a determinati enti territoriali, assegnando risorse aggiuntive con un vincolo di destinazione, quando lo richiedano, ad esempio, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali o l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

¹⁹ Si ricorda che l'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, al fine di adottare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

- b) le risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007²⁰;
- c) le risorse destinate alle isole minori a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011²¹;
- d) le risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 553, della legge n. 160 del 2019²².
- e) le risorse del Fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 178 del 2020²³.
- f) le risorse aggiuntive stanziata a legislazione vigente per le isole minori, comprese quelle oggetto di ricognizione annuale da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera a), della legge n. 197 del 2022, con esclusione delle risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)²⁴.

I progetti integrati per l'efficientamento energetico e idrico, per la mobilità sostenibile, per la gestione del ciclo dei rifiuti, per l'economia circolare e per la produzione di energia da fonti rinnovabili concernenti le isole minori restano predisposti e attuati secondo le modalità, le procedure e le risorse previste dal PNRR e dal PNC (comma 4).

Si prevede, inoltre, che le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 806,

²⁰ Si rammenta che l'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali il Fondo di sviluppo delle isole minori, finalizzato al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

²¹ Si ricorda che il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

²² Si ricorda che l'articolo 1, comma 553, della legge n. 160 del 2019, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole.

²³ Si rammenta che l'articolo 1, comma 754, della legge n. 178 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori;

²⁴ Si ricorda che l'articolo 1, comma 813, lettera a), della legge n. 197 del 2022 prevede che la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità effettui, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziata, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole.

della legge n. 197 del 2022, siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritte in apposito capitolo del centro di responsabilità “Affari regionali e autonomie” (comma 5).

Le risorse del predetto Fondo sono ripartite, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, tenendo conto, per quanto riguarda la neo-istituita sezione relativa al Fondo nazionale per le isole minori, del programma triennale e dei criteri di riparto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b*) (programma triennale per la pianificazione di settore) e *d*) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità) (comma 6).

Le norme stabiliscono, infine, che gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono attuati anche mediante forme di collaborazione e di partenariato tra il settore pubblico e quello privato (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli interventi statali, di cui all'articolo 4, comma 3, siano attuati mediante le risorse del Fondo nazionale per le isole minori, istituito come terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022, in cui confluiscono le risorse dei fondi attualmente previsti dall'ordinamento a sostegno delle isole minori, unitamente a quelle loro destinate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché a quelle aggiuntive stanziata a legislazione vigente, oggetto di ricognizione annuale da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Si prevede, inoltre, che le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritte in apposito capitolo del centro di responsabilità “Affari regionali e autonomie”. Le stesse sono ripartite, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, tenendo conto, per quanto riguarda la sezione relativa al Fondo nazionale per le isole minori, del programma triennale e dei criteri di riparto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b*) e *d*) del provvedimento in esame.

Ciò premesso, fermo restando quanto sarà evidenziato in merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, in primo luogo, che la disposizione nel prevedere che le risorse del Fondo siano ripartite tenendo conto, per quanto riguarda la sezione relativa al Fondo nazionale per le isole minori, del programma triennale e dei criteri di riparto, fa impropriamente riferimento

alle lettere b) e d), anziché, come dovrebbe, alle lettere b) ed e) del comma 3 dell'articolo 6, posto che la lettera d), a differenza della lettera e), non disciplina la fissazione di criteri di riparto, ma riguarda la definizione dei LEP. In secondo luogo, si rileva che la norma, pur prevedendo l'adozione di un programma triennale da aggiornare annualmente per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri non indica le risorse con cui farvi fronte, non essendo a tal fine sufficiente la mera previsione di cui all'articolo 7, comma 1, secondo la quale gli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 3, sono attuati tramite le risorse che confluiscono nella istituenda terza Sezione del Fondo.

Ciò stante, al fine di poter escludere che il menzionato programma triennale e il suo aggiornamento annuale determinino un vincolo all'introduzione di nuove misure senza provvedere ex ante all'individuazione degli effettivi oneri che esse comportano e alla relativa copertura finanziaria, appare necessario prevedere che il medesimo programma e il relativo aggiornamento siano adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente o, in caso di incapienza di queste ultime, previo reperimento, tramite provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie da far confluire nella terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

In questo quadro, come già rilevato riguardo all'articolo 3, andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere che l'eventuale incremento della dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, previsto dal comma 4 dell'articolo 3, sia destinato non solo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai provvedimenti adottati su base annuale in attuazione del medesimo articolo 3, ma anche alla copertura di quelli ascrivibili al perseguimento delle finalità della strategia nazionale per le isole minori di cui agli articoli 4 e 5.

In merito a tali profili appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 prevede che gli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 3, volti a prevedere, nell'ambito della strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali in favore delle isole minori, siano attuati mediante le risorse del Fondo nazionale per le isole minori, che viene contestualmente istituito, ai sensi del predetto comma 1 e delle lettere a) e b) del successivo comma 2 del medesimo articolo 7, in qualità di terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rammenta che il citato Fondo nazionale per il contrasto

degli svantaggi derivanti dall'insularità, originariamente istituito con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e iscritto sul capitolo 7630 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze²⁵, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Nel rilevare che la norma in commento non contiene alcuna indicazione circa l'ammontare delle risorse di cui sarà dotato l'istituendo Fondo nazionale per le isole minori, si rileva la necessità di verificare l'opportunità di coordinare le disposizioni in esame con quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, che reca un rifinanziamento annuale del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità finalizzato al finanziamento della legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Si fa presente, comunque, che il comma 2, lettera b), novellando l'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022 prevede che nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità confluiscono obbligatoriamente, e non solo in via eventuale, come attualmente previsto, le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Al riguardo, anche alla luce delle disposizioni del successivo comma 3, sembrerebbe opportuno precisare quali siano le risorse finanziarie che dovranno confluire nel predetto Fondo.

Si segnala, poi, che le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 7 prevedono che nell'istituendo Fondo nazionale per le isole minori confluiscono:

a) le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) le risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) le risorse destinate alle isole minori a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) le risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) le risorse del fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

²⁵ Denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità".

f) le risorse aggiuntive stanziare a legislazione vigente per le isole minori, comprese quelle oggetto di ricognizione annuale da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con esclusione delle risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la gran parte dei Fondi sopra menzionati non presenta allo stato attuale alcuna dotazione finanziaria per il triennio 2025-2027, mentre per quanto attiene alle rimanenti risorse destinate a confluire nel predetto Fondo nazionale per le isole minori non risultano di immediata ricognizione né l'ammontare né la relativa allocazione in bilancio, facendosi riferimento a stanziamenti già disposti a legislazione vigente.

In particolare, riguardo alle risorse di cui alla lettera a), si fa presente che il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito con una dotazione di 51.645.689,90 euro per l'anno 2002²⁶, è iscritto sul capitolo 7248 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e non reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, alcuno stanziamento.

Si ricorda altresì che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 42, della legge n. 244 del 2007, le risorse iscritte sul predetto Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono state trasferite al Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali dal comma 41 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007.

Anche tale ultimo Fondo, cui fa rinvio la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, iscritto sul capitolo 447 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non reca - nell'ambito del citato bilancio autonomo riferito al triennio 2025-2027 - alcuno stanziamento, tenuto conto dell'azzeramento dello stanziamento originario del Fondo medesimo disposto, a decorrere dall'anno 2010, dall'elenco 1 allegato al decreto-legge n. 93 del 2008.

Con riferimento, invece, alle risorse di cui alla lettera c), appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti a consentire una più puntuale ricostruzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle isole minori, di cui si prevede la confluenza nell'istituendo Fondo nazionale per le isole minori.

²⁶ Lo stanziamento per l'anno 2002 è stato ridotto a 46.395.390 euro, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento alle risorse indicate dalla lettera d), si rammenta che il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, istituito con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, è iscritto sul capitolo 7472 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale risulta allocato sul capitolo 939, e non reca alcuno stanziamento per gli anni ricompresi nel triennio 2025-2027.

Analoga considerazione vale per le risorse indicate dalla lettera e), posto che anche il Fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori, istituito con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, è iscritto sul capitolo 7470 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale risulta allocato sul capitolo 940, e non reca alcuno stanziamento per gli anni ricompresi nel triennio 2025-2027.

Con riferimento, infine, alle risorse di cui alla lettera f), stante il tenore letterale della norma, si osserva che dovrebbe trattarsi di risorse "aggiuntive" e, quindi, ulteriori rispetto a quelle elencate nelle lettere da a) a e) del comma 3 dell'articolo 7 in esame. Peraltro la norma precisa che debbano essere comprese tra queste risorse aggiuntive quelle oggetto della ricognizione operata annualmente dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera a), della legge n. 917 del 2022, con esclusione di quelle previste dal PNRR e dal PNC.

Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione che consentano una più puntuale individuazione delle predette risorse aggiuntive.

Infine, occorre tener presente che i successivi commi 5 e 6 dello stesso articolo 7 prevedono che le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritte in apposito capitolo del centro di responsabilità "Affari regionali e autonomie" e siano ripartite, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, tenendo conto, per quanto riguarda la sezione relativa al Fondo nazionale per le isole minori, del programma triennale per la pianificazione di settore e dei criteri di riparto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b) e d).

A tale ultimo proposito, occorre valutare la portata di tale ultima disposizione, dal momento che la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 attiene alla determinazione, da parte del Comitato nazionale per le isole

minori istituito ai sensi del medesimo articolo 6, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire nei territori delle isole minori, ma non contiene alcun riferimento a criteri di riparto delle risorse, che sono invece contemplati dalla successiva lettera e), ai sensi della quale il predetto Comitato individua i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 2.